

VERBALE

Il giorno 8 febbraio 2014 alle ore 15.30, presso lo studio del dott. Lalle in Roma, Via Arno 51, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.N.:

Sono presenti:

dott. Giorgio Lalle	Presidente eletto dall'Assemblea FIN del 14/10/12 (art.18 Statuto)
dott. Mario Tripanera	Componente di nomina C.O.N.I.
dott. Roberto Ferranti	Componente di nomina C.O.N.I. su indicazione del Ministero Economia e Finanze.

Il Collegio ha esaminato la questione relativa alla presunta ipotesi di fattispecie di reato sollevata dal CONI nella persona del suo Segretario Generale con la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria competente in merito alla vicenda dell'utilizzo del contributo statale erogato a favore della FIN in virtù del D.M. M.E.F. del 18 marzo 2005 e della transazione del 9 aprile 2013 intervenuta tra la FIN e la CONI SERVIZI SpA.

Il Collegio prende in esame la seguente documentazione:

- D.M. 18 marzo 2005 M.E.F. (pubbl. in G.U. 23 marzo 2005, n. 68 S.O.);
- D.M. 7 marzo 2006 M.E.F. (pubbl. in G.U. 20 marzo 2006, n. 66 S.O.);
- Convenzione del 09/03/2006 per la concessione alla F.I.N. della gestione dello Stadio del Nuoto, delle piscine del Foro Italico e della piscina dello Stadio Flaminio;
- Transazione del 9 aprile 2013 tra Coni Servizi SpA e F.I.N. ;
- Relazione del 21/01/14 su aspetti specifici emersi dalle verifiche in corso dell'Ufficio di Vigilanza CONI;
- Memoria interventi manutentivi Centri Federali di Roma del 30/01/14;
- Comunicato stampa CONI del 04/02/14;
- Comunicato FIN del 04/02/14 di replica al CONI;
- Bilanci di esercizio dal 2005 al 2012.


Il dott. Lalle ricorda agli altri colleghi membri che, oltre alla documentazione raccolta e sopra elencata, va considerata anche la memoria personale dei vari passaggi di rilievo istituzionale in quanto per periodo considerato egli stesso ha ricoperto ininterrottamente la carica attuale di Presidente del Collegio.

Il Collegio inizia la trattazione della questione all'OdG partendo dall'esame della natura del contributo ricevuto dalla FIN in base al D.M. 18 marzo 2005 M.E.F. intitolato "*Individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali recati per gli anni 2005, 2006 e 2007 dall'articolo 1, commi 28 e 29, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e delle relative modalità di erogazione*"

Al riguardo il Collegio evidenzia che, nella premessa del provvedimento, ne vengono indicate le finalità generali in riferimento ai commi 28 e 29 della Legge 30/12/04 n° 311 (Legge Finanziaria 2005) ed individuate nella "concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio", mentre al n° 59 dell'Elenco A allegato al D.M. viene individuato quale ente beneficiario del contributo la Federazione Italiana Nuoto per l'importo di 850.000 € per l'anno 2005 e di 625.000 € ciascuno per gli anni 2006 e 2007 (poi ripartiti in 4 rate fino al 2008 con il D.M. 7 marzo 2006); la finalizzazione dell'intervento viene stabilita in "Piscina Olimpica Roma".

Il Collegio evidenzia, altresì, che il D.M. in oggetto non prevede un limite temporale per l'utilizzo del contributo né una specifica rendicontazione documentale, fermo restando il rispetto della destinazione delle risorse erogate alla finalizzazione descritta; peraltro, la finalizzazione del contributo stesso appare così ampia da ricomprendere non soltanto interventi di carattere innovativo o comunque di manutenzione straordinaria, ma anche interventi rientranti nell'attività istituzionale dell'ente, quali per esempio le ordinarie spese di gestione piuttosto che l'organizzazione di un evento sportivo: gli unici limiti che appaiono definiti dalla norma in esame sono individuati nella localizzazione dell'intervento (Comune di Roma) e nell'oggetto sul quale effettuare l'intervento stesso (Piscina Olimpica).

In merito a tale ultimo punto, oggetto di analisi anche nella Relazione dell'Ufficio di Vigilanza alla pag. 6, appare opportuno precisare che la descrizione adottata "Piscina Olimpica" non può che genericamente riferirsi a qualsiasi impianto avente i requisiti richiesti per lo svolgimento di gare ufficiali sia nazionali che



internazionali per tutte le discipline sportive rientranti nell'attività istituzionale della FIN (nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato).

Peraltro, è bene ricordare che, all'epoca della concessione del contributo, la FIN non era titolare di alcuna concessione su impianti nel Comune di Roma ed inoltre che, proprio nel 2004, poi concretizzatasi nel 2005, la FIN aveva avanzato la candidatura di Roma per i Mondiali di nuoto 2009: dunque, appare più che logico ritenere che tale contributo fosse finalizzato proprio alle necessità di miglioramento della situazione degli impianti natatori di Roma. A conferma di tutto ciò, il Collegio ricorda anche le considerazioni esposte numerose volte dal Presidente della FIN in relazione alla necessità di non ripetere l'esperienza dei Mondiali di Roma 1994, che non lasciarono alla città nessun beneficio in termini di impianti, bensì di condizionare la proposta di organizzare nuovamente i Mondiali alla possibilità di apportare tangibili benefici al mondo del nuoto del territorio.

In tale contesto sono poi sopravvenuti la convenzione con la CONI SERVIZI SpA per la conduzione degli impianti del Polo Foro Italico e i progetti per la costruzione dei nuovi impianti di Ostia, Pietralata e Valco San Paolo.

Considerando solamente le spese di manutenzione e di altri interventi specifici sugli impianti sopra citati risulta che, nel periodo che va dal 2005 al 2013, la FIN, sia direttamente che tramite la controllata al 100% FINPLUS, ha sostenuto un importo complessivo di 4,8 milioni di €.

Appare, dunque, a questo Collegio certamente ed ampiamente rispettato il vincolo di utilizzo del contributo statale per la finalizzazione stabilita nel decreto ministeriale di attribuzione.

Esaminando la questione dal punto di vista contabile, il Collegio osserva che la rilevazione del contributo è avvenuta imputando gli importi incassati in entrata di conto corrente bancario nell'attivo dello Stato Patrimoniale e, al Conto Economico, tra i Ricavi nella voce Contributi dallo Stato; poi, al 31/12 dei vari esercizi interessati, è stato effettuato un giroconto ai Risconti Passivi per la parte ancora contabilmente disponibile del contributo già incassato.

Tali scritture contabili appaiono conformi ai principi contabili emanati in materia ed in particolare risultano ispirate al metodo di contabilizzazione dei contributi denominato "*reddituale*" che qualifica il contributo quale un ricavo anticipato da

riscontare: così facendo si è attribuito al bilancio della FIN esclusivamente quella parte del contributo statale riferibile all'esercizio, senza avere riflessi sul risultato della gestione ordinaria del singolo anno interessato dall'incasso del contributo stesso.

In altre parole, attraverso il sistema di rilevazione adottato, la FIN ha esposto nei propri bilanci, per ciascun esercizio, il reale risultato della propria gestione senza beneficiare, in termini di conto economico, del contributo statale già incassato ma ancora non attribuibile contabilmente ad alcuna spesa effettivamente sostenuta.

Al riguardo il Collegio, come già ritenuto in passato, conferma il proprio parere sulla correttezza della procedura contabile adottata sia dal punto di vista formale sia da quello sostanziale di corretta e prudente esposizione del risultato gestionale di esercizio.

Con riferimento alla transazione del 9 aprile 2013, il Collegio osserva che essa si era resa necessaria per dirimere alcune annose questioni sulle quali lo stesso Collegio era più volte intervenuto a sollecitarne la definizione e, tra di esse, quella relativa alle utenze comuni riguardanti gli impianti del Foro Italico.

Invero, dalla consegna degli impianti alla FIN in virtù della Convenzione stipulata nel marzo 2006 sino a tutto il 2012, la CONI SERVIZI SpA aveva emesso a carico della FIN una sola fattura per riaddebito delle utenze a titolo di acconto di € 450.000 + Iva, regolarmente registrata e pagata dalla FIN; successivamente, per evidenti difficoltà di individuazione di equi criteri di ripartizione dei consumi promiscui registrati dai contatori ed emerse in varie riunioni tecniche effettuate tra le parti, non si era giunti ad alcun condiviso accordo sull'ammontare dei conteggi a carico della FIN.

In ogni caso, è bene precisare che la FIN ha sempre imputato nel conto economico e riportato nei propri bilanci il costo stimato delle utenze in questione, accantonando in apposito fondo delle somme prudenzialmente stabilite a debito verso la CONI SERVIZI SpA.

Ciò nonostante il Collegio ha sempre ritenuto che trattandosi di importi di particolare rilevanza sarebbe stato necessario arrivare ad una determinazione definitiva per eliminare dal bilancio FIN l'incertezza insita in ogni stima.

Tale risultato è stato raggiunto attraverso l'atto di transazione del 9 aprile 2013 nel quale, oltre alla definizione dell'importo relativo alle utenze del Foro Italico, si sono definite altre due questioni di particolare rilevanza per la FIN:

- la questione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla FIN sugli impianti del Foro Italico, che in base all'art. 8 della Convenzione citata sono a carico della CONI SERVIZI SpA;
- la questione del trasferimento di parte degli uffici amministrativi FIN negli spazi del Foro Italico, con conseguente minor utilizzazione forzata di spazi rientranti nella Convenzione.

Invero, la FIN, appena entrata in possesso degli impianti in virtù della Convenzione stipulata nel 2006, ha dovuto eseguire numerosi interventi sugli impianti esistenti per poter assicurare il normale svolgimento delle attività sportive: interventi che in molti casi rientravano nell'ipotesi previste dall'art.8 sopra citato e quindi potenzialmente a carico della CONI SERVIZI SpA; così come numerosi interventi e miglioramenti sono stati effettuati in vista dell'utilizzo degli impianti come sede principale dei Mondiali 2009.

Di tali interventi, la CONI SERVIZI SpA, pur essendone a conoscenza ed anche avendone autorizzato l'esecuzione, non aveva ancora riconosciuto l'importo da rimborsare alla FIN.

Infine, la questione degli uffici trasferiti negli spazi del Foro Italico: anch'essa rilevante, considerato che il CONI ha sempre garantito a tutte le Federazioni Sportive gli uffici ad esse necessarie per lo svolgimento di tutte le attività amministrative, mentre soltanto la FIN, a seguito dell'ordine di trasferimento di parte degli uffici nel Foro Italico, si trovava a pagare un affitto per gli stessi visto che in base alla Convenzione per l'utilizzo di tutti gli impianti e locali definiti in essa la FIN corrispondeva un canone annuo di € 430.000 + Iva alla CONI SERVIZI SpA.

Appare, dunque, di tutta evidenza che le tre questioni alla base della transazione erano tutte rilevanti ai fini della definizione dei rapporti economici tra parti: non è in alcun modo ipotizzabile che si potesse arrivare alla definizione di una sola questione, mantenendo l'incertezza sulle altre.

Tutto ciò considerato, a questo Collegio appaiono del tutto prive di fondamento le valutazioni espresse nella relazione dell'Ufficio di Vigilanza CONI circa le conseguenze negative che si sarebbero verificate nel bilancio FIN 2012 qualora la CONI SERVIZI non avesse proceduto al riconoscimento in rimborso di parte delle fatture di lavori in quanto già interessate dal contributo statale.

D'altra parte, non si comprende in base a quali motivazioni giuridiche la CONI SERVIZI potesse non rimborsare fatture di spese per lavori che essa stessa ha riconosciuto essere state effettuate per proprio conto e rientranti nell'art.8 della Convenzione (circa 1,5 milioni di €).

Nella relazione dell'Ufficio di Vigilanza CONI (pag.6) viene ipotizzato che, avendo ricevuto la FIN un contributo statale ed avendo registrato delle fatture per lavori sul Foro Italico riconducibili a tale contributo (circa 900 mila €), averne chiesto il rimborso con la transazione alla CONI SERVIZI configuri una forma di doppia contribuzione pubblica per i medesimi lavori.

Tale conclusione appare a questo Collegio almeno superficiale e oltreché infondata.

Invero, come sopra evidenziato, la FIN ha documentato spese attribuibili al contributo statale, nel periodo intercorso dal momento della riscossione della prima rata (2005) fino alla firma della transazione (2013), per un importo notevolmente superiore a quanto ricevuto dal M.E.F.: il fatto che l'importo del contributo fosse di "soli" 2,1 milioni, a fronte di spese effettivamente sostenute dalla FIN, nella limitata espressione contabile che essa stessa si è data, per oltre 4,8 milioni non può far limitare l'attenzione esclusivamente a quelle fatture che hanno trovato capienza nella voce contabile corrispondente al contributo per mero fatto temporale ed escludere le altre fatture, comunque riconducibili al medesimo contributo e contabilizzate a carico delle altre risorse federali proprie.

D'altra parte, le stesse fatture per lavori di manutenzione straordinaria sul Foro Italico avrebbero ben potuto essere contabilizzate, in virtù dell'art. 8 della Convenzione più volte citato, direttamente a carico della CONI SERVIZI ed a credito della FIN senza transitare al Conto Economico né tantomeno al contributo statale: così facendo però si sarebbe iscritto in bilancio un credito potenzialmente incerto, che sicuramente non avrebbe trovato il parere favorevole di questo Collegio, e, considerate le difficoltà incontrate per il rimborso delle stesse, è certamente da ritenere che tale rappresentazione contabile sia stata la migliore possibile in accordo con i principi di prudenza e di veritiera e corretta rappresentazione del bilancio di esercizio.

Il Collegio sottolinea inoltre che, dell'esistenza del contributo statale e degli utilizzi effettuati, la FIN ha sempre dato piena informazione all'interno delle relazioni di accompagnamento ai bilanci di esercizio interessati.

. In conclusione, il Collegio ribadisce la correttezza delle procedure adottate dalla FIN sia con riguardo agli aspetti contabili che a quelli di formazione e di esposizione di bilancio: procedure che risultano ispirate a principi di trasparenza, chiarezza e tracciabilità, anche in riferimento a quelle spese per le quali, pur non avendo alcun obbligo di rendicontazione verso lo Stato, sono state comunque indicate analiticamente a dimostrazione del corretto utilizzo del contributo statale ricevuto e che appare singolare che proprio per la loro trasparenza vengano utilizzate per sollevare presunte ipotesi di reato.

Alle ore 19.15 il Collegio conclude la riunione.

dott. Giorgio Lalle

dott. Mario Tripanera

dott. Roberto Ferranti

